COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

ORDINANZA N. 3/2018

Garlate, 27/04/2018 N. Prot. 0003651

OGGETTO: Taglio delle siepi, alberature ai margini delle strade Provinciali e Locali

IL SINDACO

Visti gli artt. 29 – 31 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i., i quali prevedono:

a) I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie, devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.

b) Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Considerato che l'incuria delle siepi e degli alberi posti su fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade provinciali, comunali o vicinali di uso pubblico può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o ai pedoni;

Ravvisato pertanto la necessità di avere tutte le strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico in condizioni di sicurezza;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 50 e 54 , comma 1, 2 e 3 del del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i Signori proprietari di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade provinciali, comunali o vicinali di uso pubblico di provvedere entro il termine di 20 giorni dalla data della presente ordinanza, e comunque ogni qualvolta si rendesse necessario al fine di attuare gli artt. 29-31 del Nuovo Codice della Strada;

1) Al taglio delle siepi, arbusti e rami degli alberi che:

- invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade provinciali, comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal nuovo codice della strada, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
- occultano la segnaletica stradale;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono il passaggio pedonale e ciclabile creando pericolo a chi vi transita;

2) A rimuovere nel più breve tempo possibile le ramaglie o gli alberi:

- che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade provinciali, comunali o vicinali di uso pubblico;
- di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell'acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione di foglie e altri residui che impediscono il normale deflusso dell'acqua piovana;
- di assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo, per quanto riguarda la superficie di proprietà, di ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- di eseguire il taglio delle piante a rischio di caduta;

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni degli artt. 29 – 31 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dallo stesso Codice;

Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio comunale;

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'albo comunale, presso le bacheche pubbliche e mediante divulgazione tramite i mezzi di informazione pubblica;

Che il Comando Intercomunale Polizia Locale Comuni di Garlate e Pescate effettui i dovuti controlli al fine del rispetto della presente ordinanza, provvedendo alla rilevazione e contestazione delle violazioni in caso di inottemperanza;

IL SINDACO
F.to Arch. Giuseppe Conti